

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2084/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2085/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto concerne i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli** 8
- Regolamento (CE) n. 2087/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/917/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus** 11
- Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)** 13

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus	44
Commissione	
2002/918/CE:	
* Decisione della Commissione, del 20 novembre 2002, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi	45
2002/919/CE:	
* Decisione della Commissione, del 22 novembre 2002, che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4525]	47
2002/920/CE:	
* Decisione della Commissione, del 25 novembre 2002, che modifica la decisione 1999/710/CE per quanto riguarda l'Australia, la Lituania e la Slovenia per le carni macinate e le preparazioni di carni ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4536]	49
<hr/>	
<i>Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea</i>	
2002/921/PESC:	
* Azione comune del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea	51
2002/922/PESC:	
* Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2002, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)	53

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2084/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	47,4
	204	51,8
	999	49,6
0707 00 05	052	63,2
	628	146,4
	999	104,8
0709 90 70	052	76,2
	204	122,4
	999	99,3
0805 20 10	052	71,6
	204	78,9
	999	75,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,1
	999	65,1
0805 50 10	052	69,9
	600	66,4
	999	68,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	31,9
	400	103,6
	404	90,9
	720	97,8
	999	81,0
0808 20 50	052	112,3
	400	130,4
	720	96,5
	999	113,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2085/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto concerne i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2002 ⁽⁵⁾, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
- (2) Il bilancio di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati alla trasformazione per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo di 8 500 tonnellate per la Riunione. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tale quantitativo sarà insufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione della Riunione. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 11 000 tonnellate.
- (3) Il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo complessivo di 10 550 tonnellate, così ripartite: 550 tonnellate per l'olio d'oliva

vergine, 9 600 tonnellate per l'olio d'oliva e 400 tonnellate per l'olio di sansa d'oliva. Dall'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole è emerso che i quantitativi assegnati per l'olio d'oliva vergine e l'olio d'oliva sono già stati esauriti. È quindi opportuno aumentare i quantitativi assegnati portando a 14 500 tonnellate il quantitativo complessivo per queste tre categorie di olio.

- (4) Il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in polpa di frutta di cui al codice NC 2008 e in succhi di frutta di cui al codice NC 2009 per l'anno civile 2002 prevede quantitativi annui pari rispettivamente a 200 e a 500 tonnellate. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tali quantitativi non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione di tali dipartimenti. È quindi opportuno aumentare a 350 tonnellate il quantitativo di polpa di frutta e a 190 tonnellate il quantitativo relativo ai succhi di frutta.
- (5) Il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofruttili per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo di 350 tonnellate per gli agrumi di cui al codice NC 2008 30 e di 900 tonnellate per le altre conserve di frutta di cui al codice NC 2008 99. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che i quantitativi suddetti non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione delle Canarie. È quindi opportuno portare a 400 tonnellate il quantitativo di agrumi e a 1 050 tonnellate il quantitativo relativo alle altre conserve di frutta. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione dei quantitativi relativi alle albicocche e ai miscugli di frutta, che vengono di conseguenza ridotti rispettivamente di 50 e di 175 tonnellate.
- (6) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'isola della Riunione in oli vegetali e l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva, come pure per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare e delle isole Canarie in ortofruttili trasformati.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

- (7) Il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo di 106 300 tonnellate per i prodotti di cui al codice NC 0401, di cui 105 000 tonnellate destinate al consumo diretto. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che il quantitativo suddetto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno delle Canarie per il consumo diretto. È quindi opportuno aumentare di 8 500 tonnellate tale quantitativo. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione dei quantitativi relativi al burro, che vengono di conseguenza ridotti di 750 tonnellate.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato I «DOM», la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Parte 2

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Oli vegetali ⁽¹⁾	1507 — 1516 ⁽²⁾	Martinica	300	30
		Riunione	11 000	35
		Totale	11 300	

⁽¹⁾ Destinati all'industria di trasformazione.

⁽²⁾ Esclusi 1509 e 1510.

Le autorità francesi possono modificare la ripartizione del quantitativo di cui alla presente parte, nel limite del 20 % del quantitativo fissato per ciascun dipartimento. In tal caso, esse informano la Commissione di siffatta modifica.»

- 2) Nell'allegato III «Isole Canarie», la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Oli vegetali (olio d'oliva escluso):			
— oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)	1507 — 1516 ⁽¹⁾	20 000	25
— oli vegetali (consumo diretto)	1507 — 1516 ⁽¹⁾	9 000	25
Olio d'oliva:			
— olio d'oliva vergine	1509 10 90	} 14 500	} 10
— olio d'oliva	1509 90 00		
— olio di sansa d'oliva	1510 00 90		

⁽¹⁾ Esclusi 1509 e 1510.»

3) Nell'allegato I «DOM», la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofruttili

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione:				
— agrumi	ex 2007 91			
— altri, escluse le frutta tropicali	ex 2007 99	Totale	0	390,9
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione:				
— agrumi	ex 2008 30			
— pere	ex 2008 40			
— albicocche	ex 2008 50			
— ciliegie	ex 2008 60			
— pesche	ex 2008 70			
— fragole	ex 2008 80			
— miscugli, escluse le frutta tropicali	ex 2008 92			
— altre, escluse le frutta tropicali	ex 2008 99	Totale	350	215,2
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri, destinati alla trasformazione:				
— succhi di arancia	ex 2009 11 11, ex 2009 11 19, ex 2009 19 11, ex 2009 19 19			
— succhi di pompelmo o di pomelo	ex 2009 20 11, ex 2009 20 19			
— succhi di uva	ex 2009 60 11, ex 2009 60 19, ex 2009 60 51, ex 2009 60 71			
— succhi di mela	ex 2009 70 11, ex 2009 70 19			
— succhi di pere	ex 2009 80 11, ex 2009 80 19			
— succhi di altre frutta, escluse le frutta tropicali	ex 2009 80 35, ex 2009 80 38			
— miscugli di succhi di mela e di succhi di pera	ex 2009 90 11, ex 2009 90 19			
— altri miscugli, escluse le frutta tropicali	ex 2009 90 21, ex 2009 90 29	Totale	0	399,6»

4) Nell'allegato III «Isole Canarie», la parte 4 è sostituita dalla seguente:

«Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	4 250 ⁽¹⁾	389,9
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:			
— ananassi	2008 20	3 200	176,0
— agrumi	2008 30	400	206,3
— pere	2008 40	2 700 ⁽²⁾	181,5
— albicocche	2008 50	50	210,3
— pesche	2008 70	7 000	192,4
— fragole	2008 80	400 ⁽³⁾	226,7
— altre, compresi i miscugli esclusi quelli del codice NC 2008 19:			
— miscugli	2008 92	2 025 ⁽⁴⁾	189,2
— altri	2008 99	1 050	222,0

⁽¹⁾ Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽²⁾ Di cui 1 700 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽³⁾ Di cui 350 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽⁴⁾ Di cui 550 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.»

5) Nell'allegato III «Isole Canarie», la parte 9 è sostituita dalla seguente:

«Parte 9

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari

Bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0401	114 800 ⁽¹⁾
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0402	29 000 ⁽²⁾
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	0405	3 250

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)
Formaggi	0406	15 000
	0406 30	
	0406 90 23	
	0406 90 25	
	0406 90 27	
	0406 90 76	
	0406 90 78	
	0406 90 79	
	0406 90 81	
	0406 90 86	
	0406 90 87	
0406 90 88		
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	1901 90 99	3 000 ⁽³⁾
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	2106 90 92	180

⁽¹⁾ Di cui 1 300 tonnellate destinate al settore della trasformazione e/o del condizionamento.

⁽²⁾ Da ripartire come segue:

- 7 250 tonnellate di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,
- 7 250 tonnellate di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento,
- 14 500 tonnellate di cui ai codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

⁽³⁾ L'intero bilancio è destinato al settore della trasformazione e/o del condizionamento.

Qualora, per un singolo prodotto, il bilancio previsionale fissi due quantitativi, rispettivamente per il consumo diretto e per la trasformazione o il condizionamento, la ripartizione tra le due utilizzazioni può essere modificata nei limiti del 20 % del totale dei quantitativi fissati per il prodotto in questione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2086/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 53 e 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha previsto un intervallo di tempo tra la sua entrata in vigore e la sua applicazione, il 1° gennaio 2003, per assicurare agli operatori e alle amministrazioni interessate una transizione agevole tra le disposizioni precedenti, che erano state adottate con diversi regolamenti del Consiglio e della Commissione sulla designazione e la presentazione dei vini, e le nuove modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Per dare agli Stati membri più tempo per aggiornare le rispettive legislazioni nazionali, dopo le varie consultazioni che si sono svolte tra le diverse autorità interessate e tra queste e gli ambienti professionali, e al fine di non perturbare gli operatori economici con misure che entrerebbero già in vigore il 1° gennaio 2003, ossia a metà della campagna in corso, da un lato, e per fornire ad alcuni paesi terzi le informazioni necessarie sulle disposi-

zioni del suddetto regolamento, dall'altro, è necessario rimandare la data di applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002 all'inizio della prossima campagna.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

- a) all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, la data del «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data del «31 luglio 2003»;
- b) all'articolo 49, secondo comma, la data del «1° gennaio 2003» è sostituita dalla data del «1° agosto 2003».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2087/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2002

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2002.

Esso si applica dal 27 novembre al 10 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 25 novembre 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 27 novembre al 10 dicembre 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	12,71	10,05	31,15	16,62
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	7,28	—	12,75	10,62
Marocco	14,26	14,22	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	5,43	3,06	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2002

relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(2002/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al mandato del Consiglio del 7 dicembre 1995, la Commissione ha negoziato un accordo europeo concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus con i paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.
- (2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 18 giugno 2001, il 22 giugno 2001 l'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è stato sottoscritto a nome della Comunità.
- (3) Al 30 giugno 2001, l'accordo era stato sottoscritto dalla Comunità europea e dai 13 paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.
- (4) La conclusione dell'accordo Interbus contribuirà allo sviluppo delle relazioni di trasporto tra le parti contraenti; affinché possa entrare in vigore, dopo la firma, è necessario che quattro parti contraenti, ivi compresa la Comunità, lo abbiano approvato o ratificato.

- (5) È pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'accordo Interbus,

DECIDE:

Articolo 1

La conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è approvata a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare a nome della Comunità lo strumento di approvazione di cui all'accordo 27 dell'accordo, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo (in seguito denominato: «il comitato»).

La posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al comitato viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice se la decisione che il comitato intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo.

Le decisioni adottate dal comitato sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.6.2002, pag. 193.

⁽²⁾ Parere reso il 2.7.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. HANSEN

TRADUZIONE

ACCORDO

**relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
(accordo Interbus)**

LE PARTI CONTRAENTI,

tenuto conto della volontà di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali in Europa, in particolare di facilitare la sua organizzazione e il suo esercizio;

tenuto conto della volontà di agevolare il turismo e gli scambi culturali tra le parti contraenti;

considerando che l'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), sottoscritto a Dublino il 26 maggio 1982, non contiene disposizioni per l'adesione di nuove parti;

considerando che va salvaguardata l'esperienza e la liberalizzazione realizzata ad opera del predetto accordo;

considerando che è opportuno provvedere ad una liberalizzazione armonizzata di alcuni servizi occasionali internazionali di trasporto effettuati con autobus e delle relative operazioni di transito;

considerando che è opportuno stabilire talune regole armonizzate di procedura per i servizi occasionali internazionali non liberalizzati che sono ancora soggetti ad autorizzazione;

considerando che è necessario instaurare un elevato grado di armonizzazione delle condizioni tecniche che si applicano agli autobus adibiti alla prestazione di servizi occasionali internazionali tra le parti contraenti al fine di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente;

considerando che è necessario che le parti contraenti applichino misure uniformi per quanto riguarda il lavoro degli equipaggi di autobus adibiti al trasporto internazionale su strada;

considerando che è opportuno provvedere ad armonizzare le condizioni di accesso all'attività di operatore del trasporto di viaggiatori su strada;

considerando che il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus va ritenuta una condizione di base che si applica alla prestazione di servizi internazionali di trasporto;

considerando che è necessario introdurre modelli uniformi per i documenti di trasporto, ad esempio il documento di controllo per i servizi occasionali liberalizzati nonché il modulo di autorizzazione e di domanda per i servizi non liberalizzati al fine di agevolare e semplificare le procedure di ispezione;

considerando che è necessario prevedere alcune misure armonizzate sull'applicazione dell'accordo, in particolare per quanto riguarda la procedure di controllo, le sanzioni e l'assistenza reciproca;

considerando che è opportuno stabilire alcune procedure per la gestione dell'accordo al fine di garantirne una corretta applicazione e di consentire l'adattamento tecnico degli allegati;

considerando che l'accordo deve essere aperto all'adesione di membri futuri della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti e di alcuni altri paesi europei;

HANNO DECISO di stabilire regole uniformi per i servizi occasionali internazionali di trasporto viaggiatori effettuati con autobus,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente accordo si applica:
 - a) ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori di qualsiasi nazionalità su strada effettuati:
 - tra i territori di due parti contraenti, in partenza e a destinazione del territorio della stessa parte contraente e, eventualmente all'atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il territorio di un'altra parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente,
 - da operatori del trasporto per conto terzi stabiliti in una parte contraente conformemente alla normativa di quest'ultima e titolari di una licenza ad effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto effettuati con autobus,
 - a mezzo di autobus immatricolati nella parte contraente dove è stabilito l'operatore del trasporto;
 - b) agli spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi.
2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di dare la possibilità di effettuare servizi occasionali nazionali nel territorio di una parte contraente da operatori stabiliti sul territorio di un'altra parte contraente.
3. L'impiego di autobus previsti per il trasporto di viaggiatori nel trasporto di merci a fini commerciali è escluso dal campo d'applicazione del presente accordo.
4. Il presente accordo non riguarda i servizi occasionali effettuati per proprio conto.

Articolo 2

Divieto di discriminazione

Le parti contraenti garantiscono che venga applicato il principio di non discriminazione a causa della nazionalità o del luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e dell'origine o destinazione dell'autobus, in particolare per quanto riguarda le disposizioni fiscali previste nella sezione VI, nonché il controllo e le sanzioni previste nella sezione IX.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «autobus»: veicoli che in base al tipo di costruzione e all'equipaggiamento sono atti al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a tale fine;

- 2) «servizi occasionali internazionali»: servizi tra il territorio di almeno due parti contraenti, che non rispondono né alla definizione di servizi regolari o servizi regolari speciali, né alla definizione di un servizio navetta. Tali servizi possono essere effettuati con una certa frequenza senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale;
- 3) «servizi regolari»: servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati, che possono imbarcare o sbarcare le persone a fermate predeterminate; i servizi regolari possono essere soggetti all'obbligo di rispettare orari e tariffe prestabilite;
- 4) «servizi regolari specializzati»: servizi, organizzati da qualsiasi soggetto, che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 3; i servizi regolari specializzati comprendono:
 - il trasporto di lavoratori tra il domicilio e il luogo di lavoro,
 - il trasporto di studenti e scolari verso e dall'istituto di istruzione.

Il fatto che l'organizzazione del servizio regolare specializzato sia adeguata alle necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi;

- 5) 1. «servizi navetta»: servizi per trasportare persone preliminarmente riunite in gruppi dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza dal medesimo operatore del trasporto.

Per luogo di partenza o luogo di destinazione si intendono rispettivamente la località dove inizia il viaggio e la località dove termina il viaggio nonché, in ciascun caso, i relativi dintorni nel raggio di 50 km.

2. Durante i servizi navetta non possono essere imbarcati o sbarcati passeggeri lungo il percorso.
3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie di servizi navetta sono effettuati a vuoto.
4. Tuttavia, la classificazione di una operazione di trasporto tra i servizi navetta non è modificata dal fatto che, con l'accordo delle autorità competenti della o delle parti contraenti interessate:
 - in deroga alle disposizioni del punto 1, alcuni viaggiatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo o con un altro operatore del trasporto,
 - in deroga alle disposizioni del punto 2, alcuni viaggiatori siano imbarcati o sbarcati lungo il percorso,
 - in deroga alle disposizioni del punto 3, il primo viaggio di andata e l'ultimo viaggio di ritorno della serie di navette, siano effettuati a vuoto;

- 6) «parti contraenti»: i soggetti firmatari che hanno convenuto di vincolarsi con il presente accordo e per i quali tale accordo è in vigore.

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è in vigore il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste in tale trattato, nonché a BOSNIA-ERZEGOVINA, BULGARIA, CROAZIA, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, MOLDAVIA, POLONIA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA e TURCHIA, ove abbiano concluso il presente accordo;

- 7) «autorità competenti» sono le autorità designate dagli Stati membri della Comunità e dalle altre parti contraenti ad eseguire i compiti indicati nelle sezioni V, VI, VII, VIII e IX del presente accordo;
- 8) «transito» indica la parte di un'operazione di trasporto attraverso il territorio di una parte contraente senza imbarco o sbarco di viaggiatori.

SEZIONE II

CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI DI SERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA

Articolo 4

1. Le parti contraenti che non vi hanno ancora provveduto applicano disposizioni equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva della Comunità europea menzionata all'allegato 1.
2. Per quanto riguarda la condizione del possesso di un'adeguata capacità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva citata, le parti contraenti possono applicare l'obbligo di una disponibilità minima di capitale e riserve inferiore all'importo previsto alla lettera c) del suddetto paragrafo 3 fino alla data del 1° gennaio 2003 o anche del 1° gennaio 2005, a condizione in quest'ultimo caso di fornire al momento della ratifica dell'accordo una dichiarazione a questo proposito, fatte salve le disposizioni comprese nell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e alcune parti contraenti al presente accordo.

SEZIONE III

CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI

Articolo 5

Gli autobus utilizzati per i servizi internazionali occasionali contemplati dal presente accordo soddisfano le norme tecniche di cui all'allegato 2.

SEZIONE IV

ACCESSO AL MERCATO

Articolo 6

Servizi occasionali liberalizzati

I seguenti servizi occasionali sono esentati dall'autorizzazione sul territorio di tutte le parti contraenti salvo di quella nel quale è stabilito l'operatore del trasporto:

- 1) circuiti a porte chiuse: i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e li riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
- 2) servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto: il luogo di partenza si trova sul territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
- 3) servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto: tutti i passeggeri sono imbarcati nello stesso luogo, sempreché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) nel territorio di una parte non contraente o nel territorio di una parte contraente diversa da quella in cui è stabilito l'operatore del trasporto e da quella in cui sono imbarcati i viaggiatori, i passeggeri sono riuniti in gruppi costituiti a norma di contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima parte contraente e vengono trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
 - b) i passeggeri sono stati in precedenza condotti dal medesimo operatore del trasporto alle condizioni di cui al paragrafo 2, nel territorio della parte contraente in cui vengono imbarcati e trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
 - c) i passeggeri sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente e le loro spese di trasporto sono a carico della persona che li ha invitati. I passeggeri devono costituire un gruppo omogeneo che non può essere stato formato esclusivamente nella prospettiva del viaggio e che viene condotto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

Sono inoltre esenti da autorizzazione:

- 4) le operazioni di transito che attraversano il territorio delle parti contraenti e sono connesse a servizi occasionali esentati da autorizzazione;
- 5) i viaggi a vuoto di autobus che sono utilizzati esclusivamente per sostituire un autobus danneggiato o guasto durante l'esecuzione di un servizio internazionale contemplato dal presente accordo.

Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.

Articolo 7

Servizi occasionali non liberalizzati

1. I servizi occasionali diversi da quelli menzionati nell'articolo 6 sono soggetti ad autorizzazione a norma dell'articolo 15.

2. Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE

Articolo 8

Le parti contraenti del presente accordo che non vi abbiano ancora provveduto possono aderire all'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli effettuanti trasporti internazionali su strada (AETR), del 1° luglio 1970 e successive modifiche, ovvero applicare i regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DOGANALE E FISCALE

Articolo 9

1. Gli autobus utilizzati per le operazioni di trasporto ai sensi del presente accordo sono esentati da qualsiasi tassa o imposta di circolazione o di possesso di veicoli nonché da qualsiasi tassa o imposta speciale sulle operazioni di trasporto nel territorio delle altre parti contraenti.

Gli autobus non sono esentati da tasse ed imposte sui carburanti, dall'IVA sui servizi di trasporto e dai pedaggi stradali e ad altri diritti di utenza riscossi per l'uso di infrastrutture.

2. Le parti contraenti provvedono affinché i pedaggi e gli altri diritti di utenza non vengano applicati contemporaneamente per la fruizione di una stessa tratta stradale. Le parti contraenti possono tuttavia applicare pedaggi sulle reti nelle quali vengono riscossi diritti di utenza per l'uso di ponti, tunnel e valichi di montagna.

3. Il carburante degli autobus contenuto nei serbatoi installati appositamente dai costruttori, e comunque in quantità non superiore a 600 litri, nonché i lubrificanti trasportati a bordo al solo scopo di uso diretto sono esenti da dazi all'importazione e da qualsiasi altra tassa o prelievo imposto dalle altre parti contraenti.

4. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 elabora un progetto di elenco delle tasse sul trasporto di viaggiatori su strada effettuato con autobus riscosse da ciascuna parte contraente. Tale elenco indica le tasse che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo e che possono essere riscosse solo nella parte contraente nella quale è immatricolato il veicolo. L'elenco riporta inoltre le tasse che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, che possono essere riscosse dalle parti contraenti diverse da quella nella quale è immatricolato il veicolo. Le parti contraenti che sostituiscono una delle tasse che figurano negli elenchi con una tassa analoga o diversa ne informano il comitato misto perché questo proceda alle necessarie modifiche.

5. I pezzi di ricambio e gli attrezzi importati per riparare un autobus danneggiato nell'esecuzione di un'operazione di trasporto internazionale su strada sono esentati dai dazi doganali e da qualsiasi tassa o prelievo applicabile all'importazione nel territorio di un'altra parte contraente, alle condizioni stabilite dalle disposizioni nazionali sull'ammissione a titolo di importazione temporanea. I pezzi sostituiti debbono essere riesportati o distrutti sotto il controllo delle autorità doganali competenti dell'altra parte contraente.

SEZIONE VII

DOCUMENTI DI CONTROLLO PER I SERVIZI OCCASIONALI ESENTATI DA AUTORIZZAZIONE

Articolo 10

La prestazione dei servizi di cui all'articolo 6 avviene sulla base di un documento di controllo rilasciato dalle autorità competenti o da qualsiasi altro organismo abilitato a tal fine della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

Articolo 11

1. Il documento di controllo è costituito da un libretto contenente 25 fogli di viaggio in duplice esemplare, staccabili. Tale documento di controllo deve essere conforme al modello riportato nell'allegato 3 del presente accordo.

2. Ogni libretto con i suoi fogli di viaggio è numerato. I fogli di viaggio portano una numerazione da 1 a 25.

3. Il testo della pagina di copertina del libretto e dei fogli di viaggio è stampato nella o nelle lingue ufficiali della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

Articolo 12

1. Il libretto di cui all'articolo 11 è intestato a nome dell'operatore del trasporto; esso non è cedibile.
2. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato compilato.
3. L'operatore del trasporto è tenuto a verificare che i fogli di viaggio siano debitamente e correttamente compilati.

Articolo 13

1. Prima dell'inizio di ogni viaggio l'operatore del trasporto compila il foglio di viaggio in duplice copia.
2. Per fornire i nominativi dei passeggeri l'operatore del trasporto può avvalersi di un elenco preventivamente compilato su un foglio separato che va allegato al foglio di viaggio. Sull'elenco allegato e sul foglio di viaggio va apposto il timbro dell'operatore del trasporto o, ove necessario, la firma dell'operatore o del conducente dell'autobus.
3. Per i servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, l'elenco dei passeggeri può essere compilato a norma del paragrafo 2, al momento dell'imbarco dei passeggeri.

Articolo 14

Le autorità competenti di due o più parti contraenti possono convenire che l'elenco dei passeggeri non debba essere compilato. In tal caso sul documento di controllo va indicato il numero dei viaggiatori.

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali accordi.

SEZIONE VIII

AUTORIZZAZIONE PER I SERVIZI OCCASIONALI NON LIBERALIZZATI*Articolo 15*

1. Per ogni servizio occasionale non liberalizzato ai sensi dell'articolo 6 le autorità competenti delle parti contraenti in cui i passeggeri sono imbarcati o sbarcati e le autorità competenti delle parti contraenti rilasciano di comune accordo un'autorizzazione. Quando il luogo di partenza o di destinazione è situato in uno Stato membro della Comunità europea, il transito attraverso altri Stati membri della predetta Comunità non è soggetto ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è conforme al modello che figura nell'allegato 5.

*Articolo 16***Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione è presentata dall'operatore del trasporto alle autorità competenti della parte contraente sul cui territorio si trova il luogo di partenza.

Le domande di autorizzazione sono conformi al modello che figura nell'allegato 4.

2. Gli operatori del trasporto compilano il formulario di domanda e vi allegano quanto necessario a comprovare che il richiedente è titolare di una licenza ad effettuare servizi di trasporto occasionali internazionali con autobus quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino.

3. Le autorità competenti della parte contraente sul cui territorio si trova il luogo di partenza esaminano la domanda di autorizzazione del servizio in questione e, in caso di approvazione, la trasmettono alle autorità competenti della o delle parti contraenti del luogo di destinazione nonché alle autorità competenti delle parti contraenti attraversate.

4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, le parti contraenti il cui territorio è attraversato in transito possono decidere che il loro accordo non è più necessario per i servizi previsti nella presente sezione. In tal caso, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tale decisione.

5. Le autorità competenti della o delle parti contraenti di cui è stato richiesto l'accordo rilasciano l'autorizzazione entro un mese senza operare discriminazioni sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto. Se tali autorità non condividono i termini dell'autorizzazione, comunicano alle autorità competenti della o delle parti contraenti interessate i relativi motivi.

Articolo 17

Le autorità competenti di due o più parti contraenti possono convenire di semplificare la procedura di autorizzazione, il formulario di domanda di autorizzazione e il modello di autorizzazione relativi ai servizi occasionali effettuati tra dette parti contraenti. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali accordi.

SEZIONE IX

CONTROLLI, SANZIONI E ASSISTENZA RECIPROCA*Articolo 18*

I documenti di controllo di cui all'articolo 10 e le autorizzazioni di cui all'articolo 15 devono trovarsi a bordo dell'autobus e sono esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 19

Le autorità competenti delle parti contraenti provvedono affinché gli operatori del trasporto si conformino alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 20

A bordo dell'autobus deve trovarsi una copia conforme della licenza ad effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto con autobus quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino; essa va esibita a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato dei modelli di documento rilasciati dalle autorità competenti delle parti contraenti.

Articolo 21

Le autorità competenti delle parti contraenti prevedono un sistema di sanzioni per le infrazioni all'accordo. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

1. In caso di gravi e ripetute infrazioni alla regolamentazione sui trasporti stradali, in particolare alle disposizioni relative ai tempi di guida, di riposo e alla sicurezza stradale, commesse da operatori del trasporto non residenti che sono così passibili del ritiro della licenza per il trasporto di viaggiatori su strada, le autorità competenti della parte contraente interessata trasmettono alle autorità competenti della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto in questione tutte le informazioni in loro possesso relative alle infrazioni e alle sanzioni inflitte.

2. Le autorità competenti della parte contraente sul cui territorio sono state commesse gravi o ripetute infrazioni alla regolamentazione in materia di trasporti stradali, in particolare alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e sulla sicurezza stradale, possono temporaneamente vietare all'operatore del trasporto interessato l'accesso al territorio di detta parte contraente.

Per quanto riguarda la Comunità europea, l'autorità competente di uno Stato membro può vietare solo temporaneamente l'accesso al suo territorio nazionale. Le autorità competenti della parte contraente in cui è stabilito l'operatore di trasporto interessato e il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 sono informati di tali misure.

3. In caso di infrazioni gravi e ripetute alla regolamentazione in materia di trasporti stradali, in particolare alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e sulla sicurezza stradale commesse da un operatore del trasporto, le autorità competenti

della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto in questione adottano le misure idonee ad evitare la ripetizione di dette infrazioni; esse possono comprendere la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di trasporto di viaggiatori su strada. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali misure.

4. Le parti contraenti garantiscono all'operatore del trasporto il diritto di impugnare le decisioni di sanzione adottate nei suoi confronti.

SEZIONE X

IL COMITATO MISTO

Articolo 23

1. Onde facilitare la gestione del presente accordo è istituito un comitato misto. Tale comitato misto si compone di rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il comitato misto si riunisce per la prima volta sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

3. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno.

4. Il comitato misto si riunisce su richiesta di almeno una parte contraente.

5. Il comitato misto può deliberare solo se nelle riunioni le parti contraenti, compresa la Comunità europea, sono rappresentate per almeno due terzi.

6. Il comitato misto riunito in sede deliberante adotta le sue decisioni all'unanimità delle parti contraenti rappresentate. Qualora non sia possibile ottenere l'unanimità, le autorità competenti interessate, su richiesta di una o più delle parti contraenti in questione, convocano una riunione di consultazione entro un termine di sei settimane.

Articolo 24

1. Il comitato misto vigila alla corretta applicazione del presente accordo. Il comitato è informato di qualsiasi misura adottata o da adottare ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente accordo.

2. In particolare, il comitato misto:

a) stabilisce, sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti contraenti, un elenco delle autorità competenti delle parti contraenti incaricate dei compiti di cui alle sezioni V, VI VII, VIII e IX del presente accordo;

b) modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati del presente accordo;

- c) modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1 relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'articolo 4 al fine di incorporarvi le nuove misure adottate nella Comunità europea;
- d) sulla base delle informazioni comunicate dalle parti contraenti, redige un elenco a titolo informativo di tutti i dazi, tasse e prelievi di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5;
- e) modifica o adatta le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 al fine di incorporarvi le nuove misure adottate nella Comunità europea;
- f) risolve le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo;
- g) raccomanda nuove misure intese a liberalizzare i servizi occasionali ancora soggetti ad autorizzazione.

3. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni deliberate dal comitato misto, secondo, ove necessario, le loro procedure interne.

4. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo per risolvere una controversia a norma del paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, le parti contraenti interessate possono sottoporre la questione a un collegio arbitrale. Ciascuna parte contraente interessata nomina un arbitro. Anche il comitato misto nomina un arbitro.

Le decisioni del collegio arbitrale sono adottate a maggioranza.

Le parti contraenti coinvolte nella controversia adottano le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni del collegio arbitrale.

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 25

Accordi bilaterali

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni in materia degli accordi conclusi tra le parti contraenti. Per quanto riguarda la Comunità europea, la presente disposizione si applica agli accordi conclusi tra uno Stato membro e una parte contraente.

2. Le parti contraenti diverse dalla Comunità europea possono convenire di non applicare l'articolo 5 e l'allegato 2 del presente accordo e di applicare altre norme tecniche agli autobus che effettuano servizi occasionali di trasporto tra tali parti contraenti, compreso il transito sui loro territori.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 e dall'allegato 2, le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni in materia degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e le altre parti contraenti.

Tuttavia, le disposizioni che prevedono un'esenzione dall'autorizzazione, contenute negli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri della Comunità europea e altre parti contraenti per i servizi occasionali di cui all'articolo 7, possono essere mantenute e prorogate. In tal caso, le parti contraenti interessate informano immediatamente il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23.

Articolo 26

Firma

Il presente accordo è aperto alla firma a Bruxelles, dal 14 aprile 2000 al 30 giugno 2001 presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che funge da depositario del presente accordo.

Articolo 27

Ratifica o approvazione e deposito dell'accordo

Il presente accordo è approvato o ratificato dai firmatari conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati dalle parti contraenti presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che notificherà il deposito a tutti gli altri firmatari.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore per le parti contraenti che l'hanno approvato o ratificato quando quattro parti contraenti, compresa la Comunità europea, lo hanno approvato o ratificato, il primo giorno del terzo mese che segue la data di deposito del quarto strumento di approvazione o di ratifica, o il primo giorno del sesto mese, sempreché, in quest'ultimo caso, all'atto della ratifica dell'accordo venga effettuata una dichiarazione in questo senso.

2. Il presente accordo entra in vigore, per ogni parte contraente che lo approva o lo ratifica, dopo l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, il primo giorno, del terzo mese che segue la data di deposito dello strumento di approvazione o di ratifica della parte contraente interessata.

*Articolo 29***Durata dell'accordo — valutazione del funzionamento dell'accordo**

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. La durata del presente accordo è automaticamente prorogata per un nuovo quinquennio per le parti contraenti che non esprimono l'intenzione di non prorogare l'accordo. In quest'ultimo caso la parte contraente interessata notifica al depositario la propria intenzione, a norma dell'articolo 31.
3. Prima della scadenza di ogni quinquennio il comitato misto valuta il funzionamento del presente accordo.

*Articolo 30***Adesione**

1. Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo è aperto all'adesione dei paesi membri a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT). In caso di adesione da parte di paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, il presente accordo non si applica tra le parti contraenti firmatarie dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Il presente accordo è aperto all'adesione della Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra e del Principato di Monaco.
3. Per ogni Stato che aderisce al presente accordo dopo l'entrata in vigore prevista all'articolo 28, l'accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato.
4. Ciascuno Stato che aderisce al presente accordo dopo l'entrata in vigore prevista all'articolo 28 può usufruire di un termine massimo di tre anni per adottare disposizioni equivalenti alla o alle direttive di cui all'allegato 1. Il comitato misto è informato delle misure adottate.

*Articolo 31***Denuncia**

Ciascuna parte contraente può denunciare unilateralmente il presente accordo con un preavviso di un anno notificandolo simultaneamente alle altre parti contraenti per il tramite del

depositario dell'accordo. Il comitato misto è inoltre informato dei motivi della denuncia. L'accordo non può tuttavia essere denunciato nel corso dei primi quattro anni che seguono la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 28.

Qualora l'accordo sia denunciato da una o più parti e il numero delle parti contraenti risulti inferiore al numero convenuto per l'entrata in vigore iniziale di cui all'articolo 28, l'accordo rimane in vigore, salvo diversa decisione del Comitato misto composto dalle parti contraenti restanti.

*Articolo 32***Cessazione**

Una parte contraente che ha aderito all'Unione europea cessa di essere parte contraente del presente accordo alla data della sua adesione.

*Articolo 33***Allegati**

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 34***Lingue**

Il presente accordo, redatto in lingua inglese, francese e tedesca, testi facenti fede, è depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmetterà copia conforme ad ogni parte contraente.

Ogni parte contraente provvede alla traduzione corretta del presente accordo nella o nelle sue lingue ufficiali. Copia di tali traduzioni è depositata presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Copia di tutte le traduzioni dell'accordo e dei suoi allegati è trasmessa dal depositario a tutte le parti contraenti.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Aperto alla firma a Bruxelles dal 14 aprile 2000 al 30 giugno 2001

Per la Comunità europea

Per la Bosnia-Erzegovina

Per la Repubblica di Bulgaria

Per la Repubblica di Croazia

Per la Repubblica ceca

Per la Repubblica di Estonia

Per la Repubblica di Ungheria

Per la Repubblica di Lettonia

Per la Repubblica di Lituania

Per la Repubblica moldova

Per la Repubblica di Polonia

Per la Romania

Per la Repubblica slovacca

Per la Repubblica di Slovenia

Per la Repubblica di Turchia

—

ALLEGATO

ALLEGATO 1

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'articolo 4

La direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 4 è la seguente:

Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

ALLEGATO 2

Norme tecniche applicabili agli autobus

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo Interbus per ciascuna parte contraente, gli autobus che effettuano servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori devono essere conformi alle norme stabilite nei testi giuridici seguenti:

- a) Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 46 del 17.2.1997, pag. 1).
- b) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
- c) Direttiva 96/53/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
- d) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 370 del 31.12.1985, pag. 8), come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 2135/98 della Commissione, del 24 settembre 1998 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 274 del 9.10.1998, pag. 1) o norme equivalenti stabilite dall'accordo AETR e dai relativi protocolli.

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo Interbus per ciascuna parte contraente, le parti contraenti diverse dalla Comunità europea devono rispettare, per gli autobus che effettuano servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori, le prescrizioni tecniche delle direttive comunitarie seguenti o dei regolamenti equivalenti dell'UNECE relativi alle prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli nuovi e delle loro parti e accessori.

Voce	Regolamento UNECE ultima modifica	Direttiva CE (originale/ultima modifica)	Data di attuazione nell'UE
Emissioni allo scarico	49/01 49/02, omologazione A 49/02, omologazione B	88/77 91/542 fase 1 91/542 fase 2 96/1	1.10.1993 1.10.1996
Fumi	24/03	72/306	2.8.1972
Emissioni sonore	51/02	70/157 84/424 92/97	1.10.1989 1.10.1996
Frenatura	13/09	71/320 88/194 91/422 98/12	1.10.1991 1.10.1994
Pneumatici	54	92/23	1.1.1993
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48/01	76/756 91/663 97/28	1.1.1994

Articolo 3

Gli autobus utilizzati per i servizi seguenti:

- a) servizi con partenza da uno Stato membro della Comunità (ad eccezione della Grecia) e a destinazione di un'altra parte contraente dell'accordo Interbus;
- b) servizi con partenza da una parte contraente dell'accordo Interbus e a destinazione di uno Stato membro della Comunità (ad eccezione della Grecia);
- c) servizi con partenza da una Parte contraente dell'accordo Interbus e a destinazione della Grecia, in transito attraverso un altro Stato membro della Comunità e prestati da operatori di trasporto stabiliti in una parte contraente dell'accordo Interbus,

devono soddisfare le disposizioni seguenti:

- 1) gli autobus immatricolati per la prima volta anteriormente all'1.1.1980 non possono essere utilizzati per i servizi occasionali disciplinati dall'accordo Interbus.

- 2) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1980 e il 31.12.1981 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2000.
- 3) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1982 e il 31.12.1983 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2001.
- 4) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1984 e il 31.12.1985 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2002.
- 5) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1986 e il 31.12.1987 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2003.
- 6) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1988 e il 31.12.1989 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2004.
- 7) a decorrere dall'1.1.2005 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.1.1990 (EURO 0).
- 8) a decorrere dall'1.1.2007 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.10.1993 (EURO 1).

Articolo 4

Gli autobus utilizzati per i seguenti servizi:

- a) servizi con partenza dalla Grecia e a destinazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus;
- b) servizi con partenza dalle parti contraenti dell'accordo Interbus e a destinazione della Grecia,

devono soddisfare le disposizioni seguenti:

- 1) Gli autobus immatricolati per la prima volta anteriormente all'1.1.1980 non possono essere utilizzati per i servizi occasionali disciplinati dall'accordo Interbus.
- 2) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1980 e il 31.12.1981 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2000.
- 3) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1982 e il 31.12.1983 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2001.
- 4) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1984 e il 31.12.1985 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2003.
- 5) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1986 e il 31.12.1987 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2005.
- 6) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1988 e il 31.12.1989 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2007.
- 7) A decorrere dall'1.1.2008 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.1.1990 (EURO 0).
- 8) A decorrere dall'1.1.2010 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.10.1993 (EURO 1).

Articolo 5

Gli autobus della Comunità utilizzati nel traffico bilaterale tra la Grecia e altri Stati membri della Comunità, in transito nel territorio di parti contraenti dell'accordo Interbus, non sono disciplinati dalle presenti disposizioni relative alle norme tecniche, ma devono soddisfare le disposizioni della Comunità europea.

Articolo 6

1. Le disposizioni relative alle norme tecniche comprese negli accordi o convenzioni bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e le parti contraenti dell'accordo Interbus in materia di traffico e transito bilaterali, che sono più limitative di quelle previste nel presente accordo, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2006.
2. Gli Stati membri della Comunità e le parti contraenti dell'accordo Interbus interessate informano il comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo del contenuto di tali accordi o convenzioni bilaterali.

Articolo 7

1. Un documento attestante la data della prima immatricolazione del veicolo deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta degli agenti incaricati del controllo. Ai fini del presente allegato, la dizione «data della prima immatricolazione del veicolo» si riferisce alla prima immatricolazione del veicolo dopo la sua costruzione. Se la data di immatricolazione non è disponibile, la dizione si riferisce alla data di costruzione.
2. Nel caso in cui il motore di origine dell'autobus sia stato sostituito da un nuovo motore, il documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sostituito da un documento attestante la conformità del nuovo motore alle disposizioni di omologazione di cui all'articolo 3.

Articolo 8

1. In deroga alla lettera a) dell'articolo 1 del presente allegato, le parti contraenti possono effettuare controlli tecnici saltuari per controllare la conformità degli autobus in causa alle disposizioni della direttiva 96/96/CE. Ai fini del presente allegato, per «controlli tecnici saltuari» si intende l'ispezione non programmata, e quindi inattesa, di un autobus che circola sul territorio di una parte contraente, eseguita lungo la strada dalle autorità competenti.
 2. Ai fini dei controlli tecnici su strada previsti al presente allegato, le autorità competenti delle parti contraenti si servono del modulo di controllo che figura negli allegati II a e II b. Una copia di tale modulo, compilato dall'autorità preposta al controllo, viene rilasciata al conducente dell'autobus e presentata su richiesta allo scopo di semplificare od evitare, ove possibile, ulteriori controlli su strada troppo ravvicinati nel tempo.
 3. Se l'agente che ispeziona l'autobus ritiene che i difetti di manutenzione riscontrati giustifichino ulteriori esami, l'autobus può essere sottoposto ad un controllo tecnico approfondito presso un centro di controllo autorizzato, a norma dell'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.
 4. Fatte salve altre eventuali sanzioni, se a seguito di un controllo tecnico su strada risulta che l'autobus non è conforme alla direttiva 96/96/CE, per cui si ritiene che presenti gravi rischi per gli occupanti o per gli altri utenti della strada, può essere immediatamente disposto il divieto di circolazione dell'autobus sulla rete stradale pubblica.
 5. I controlli tecnici saltuari su strada devono essere effettuati senza discriminazione di nazionalità del conducente o di paese di immatricolazione dell'autobus.
-

ALLEGATO II a

LISTA DI CONTROLLO

1. Luogo del controllo 2. Data 3. Ora
4. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del veicolo
5. Categoria del veicolo
 - Autobus ⁽¹⁾
6. Nome e indirizzo dell'operatore del trasporto
.....
7. Nazionalità
8. Conducente
9. Speditore, indirizzo, luogo di carico
10. Destinatario, indirizzo, luogo di carico
11. Massa lorda del veicolo
12. Motivo di non conformità:
 - Impianto di frenatura e suoi componenti
 - Leveraggi dello sterzo
 - Luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
 - Ruote/mozzi/pneumatici
 - Impianto di scarico
 - Opacità dei fumi (diesel)
 - Emissioni gassose (benzina)
13. Varie/osservazioni
14. Autorità/agente che ha effettuato il controllo
15. Esito del controllo
 - positivo
 - positivo malgrado lievi anomalie
 - anomalie gravi
 - divieto di circolazione immediato

Firma del tecnico addetto al controllo/autorizzazione

⁽¹⁾ Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

ALLEGATO II b

Norme tecniche relative al controllo tecnico su strada

Gli autobus di cui all'articolo 3 del presente accordo devono essere mantenuti in condizioni tali da risultare accettabili da parte delle autorità di controllo.

Gli elementi da ispezionare sono quelli considerati importanti per un funzionamento sicuro ed ecologico dell'autobus. Oltre ai controlli funzionali semplici (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, condizione dei pneumatici, ecc.), devono essere eseguite prove specifiche e/o controlli dell'impianto frenante e delle emissioni del veicolo, nel modo seguente:

1. Freni

Le varie parti del sistema di frenatura e i relativi organi devono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento ed efficienza ed essere correttamente regolati.

I freni dell'autobus devono essere in grado di svolgere le tre seguenti funzioni:

- a) per gli autobus e i loro rimorchi e semirimorchi, un freno di servizio in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficiente, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;
- b) per gli autobus e i loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere fermo l'autobus, a prescindere dalle condizioni di carico, lungo pendenze in salita o discesa di grado elevato; le superfici operative del freno devono essere mantenute nella posizione di frenatura da un dispositivo ad azionamento esclusivamente meccanico;
- c) per gli autobus, il freno di soccorso deve essere in grado di rallentare e arrestare l'autobus, a prescindere dalle condizioni di carico, entro una distanza ragionevole, anche in caso di guasto del freno di servizio.

In caso di dubbio sulle condizioni di manutenzione dell'autobus, le autorità di controllo possono esaminarne la capacità frenante conformemente a tutte o ad alcune disposizioni della direttiva 96/96/CE, allegato II, punto 1.

2. Emissioni di gas di scarico**2.1. Emissioni di gas di scarico****2.1.1. Autobus muniti di motore ad accensione comandata (motori a benzina)**

- a) Se le emissioni allo scarico non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni, quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
 - 1) Esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe.
 - 2) Se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza dell'equipaggiamento prescritto.

Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si misura il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore dell'autobus. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità competenti degli Stati membri decidano di non utilizzarlo come valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

- per gli autobus immatricolati o messi in circolazione per la prima volta nel periodo compreso tra la data a partire dalla quale le parti contraenti hanno stabilito che gli autobus devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE⁽¹⁾ e il 1° ottobre 1986: CO — 4,5 % vol.,
 - per gli autobus immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986: CO — 3,5 % vol.
- b) Se le emissioni allo scarico sono controllate da un sistema perfezionato, quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
 - 1) Esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti.

⁽¹⁾ Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1) e rettifica (GU L 81 dell'11.4.1970, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42).

- 2) Esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto.
- 3) Determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dell'autobus mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore conformemente alle raccomandazioni del costruttore dell'autobus.
- 4) Emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite
Misurazione con motore al minimo
Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore dell'autobus. Ove tale dato non sia disponibile, il tenore massimo di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.
Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore di almeno 2 000 giri/min:
Tenore di CO: massimo 0,3 % vol.
Lambda: $1 \pm 0,03$ conformemente alle specifiche del costruttore.

2.1.2. *Autobus muniti di motore ad accensione per compressione (motori diesel)*

Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non deve essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE ⁽¹⁾. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità competenti delle parti contraenti decidano di non utilizzarlo come valore di riferimento, i valori limite del coefficiente di assorbimento sono i seguenti:

Coefficiente massimo di assorbimento per:

— motori diesel ad aspirazione naturale = $2,5 \text{ m}^{-1}$,

— motori diesel a turbocompressione = $3,0 \text{ m}^{-1}$

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchiatura diversa da quella utilizzata per l'omologazione CE.

2.1.3. *Apparecchiatura di prova*

Per controllare le emissioni di gas di scarico degli autobus sono utilizzate apparecchiature atte a controllare con precisione che i valori limite prescritti o indicati dal costruttore siano stati rispettati.

- 2.2. Ove opportuno, deve essere verificato il corretto funzionamento del sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni.

⁽¹⁾ Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43).

ALLEGATO 3

Modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione

(carta verde: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Pagina di copertina — recto)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito)

Stato in cui è rilasciato il documento di controllo

Autorità competente o organismo autorizzato

Libretto n.

— Segno distintivo del paese — ⁽¹⁾**INTERBUS****LIBRETTO DI FOGLI DI VIAGGIO**

per i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus, istituito in applicazione degli

— Articoli 6 e 10 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus — accordo Interbus.

Nome e cognome o ragione sociale dell'operatore del trasporto:

.....

Indirizzo:

.....

.....
(Luogo e data di rilascio del libretto).....
(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia il libretto)

⁽¹⁾ Inserire: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Finlandia (FIN), Austria (A), Svezia (S), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EST), Ungheria (H), Lituania (LT), Lettonia (LV), Polonia (PL), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO).

(carta verde: DIN A4 = 29,7 cm × 21 cm)

(Risguardo del libretto di fogli di viaggio — recto)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito)

AVVERTENZA IMPORTANTE**1. I servizi disciplinati dall'accordo Interbus sono i seguenti:**

1. Servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati:
 - tra i territori di due parti contraenti, o in partenza e a destinazione del territorio della stessa parte contraente e, eventualmente all'atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il territorio di un'altra parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente,
 - da operatori del trasporto per conto terzi stabiliti in una parte contraente conformemente alla normativa di quest'ultima e titolari di una licenza ad effettuare servizi internazionali occasionali di trasporto effettuati con autobus,
 - a mezzo di autobus immatricolati nella parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto e che, per costruzione e equipaggiamento, sono atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a questo uso.
2. Spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi.
3. Ai fini dell'accordo Interbus, la dizione «territorio di una parte contraente» comprende, per quanto riguarda la Comunità europea, i territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni in esso previste.
4. La possibilità di effettuare servizi occasionali nazionali nel territorio di una parte contraente da operatori stabiliti in un'altra parte contraente è esclusa dal campo di applicazione dell'accordo Interbus.
5. L'impiego di autobus previsti per il trasporto di viaggiatori nel trasporto di merci a fini commerciali è escluso dal campo d'applicazione del presente accordo.
6. Il presente accordo non riguarda i servizi occasionali effettuati per proprio conto.

2. Servizi internazionali occasionali esentati da autorizzazione nel territorio di una parte contraente diversa da quella in cui è stabilito l'operatore del trasporto ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo Interbus:

1. I circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito.
2. I servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza è situato sul territorio della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito.
3. I servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto e tutti i viaggiatori sono imbarcati nello stesso luogo, sempreché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) nel territorio di una parte non contraente o nel territorio di una parte contraente diversa da quella in cui è stabilito l'operatore del trasporto e da quella in cui sono imbarcati i viaggiatori, i passeggeri sono riuniti in gruppi costituiti in virtù di contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima parte contraente e vengono trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
 - b) i passeggeri sono stati in precedenza condotti dal medesimo operatore del trasporto alle condizioni di cui al paragrafo 2, nel territorio della parte contraente in cui vengono imbarcati e trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;

c) i passeggeri sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente e le loro spese di trasporto sono a carico della persona che li ha invitati. I passeggeri devono costituire un gruppo omogeneo che non può essere stato formato esclusivamente nella prospettiva del viaggio e che viene condotto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

4. Le operazioni di transito che attraversano il territorio delle parti contraenti e sono connesse a servizi occasionali sono anch'esse esentate da autorizzazione.
5. I viaggi a vuoto di autobus che sono utilizzati esclusivamente per sostituire un autobus danneggiato o guasto durante l'esecuzione di un servizio internazionale contemplato dal presente accordo sono anch'essi esentati da autorizzazione.

Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.

3. Condizioni applicabili agli autobus

Gli autobus utilizzati per i servizi internazionali occasionali disciplinati dall'accordo Interbus devono soddisfare le norme tecniche di cui all'articolo 5 e all'allegato 2 dell'accordo.

4. Informazioni per la compilazione dei fogli di viaggio

1. Prima dell'inizio di ogni viaggio effettuato in quanto servizio occasionale, l'operatore del trasporto compila il foglio di viaggio in duplice copia.

Per fornire i nominativi dei passeggeri l'operatore del trasporto può avvalersi di un elenco preventivamente compilato su un foglio separato che va allegato al foglio di viaggio. Sull'elenco allegato e sul foglio di viaggio va apposto il timbro dell'operatore del trasporto o, ove necessario, la firma dell'operatore o del conducente dell'autobus.

Per i servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto, l'elenco dei passeggeri può essere compilato nel modo sopra indicato al momento dell'imbarco dei passeggeri.

L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo dell'autobus per tutta la durata del viaggio ed essere presentato a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

2. Per i servizi in cui il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, di cui al punto 4 C del foglio di viaggio, l'operatore del trasporto deve allegare al documento di controllo dei viaggiatori i seguenti documenti giustificativi:
 - nel caso previsto al punto 4 C.1: la copia del contratto di trasporto, per quanto certi paesi lo richiedano, o un documento equivalente che evidenzia i dati essenziali del contratto (segnatamente luogo, paese e data della sua conclusione, luogo, paese e data d'imbarco dei passeggeri, luogo e paese di destinazione),
 - nel caso dei servizi contemplati al punto 4 C.2: il foglio di viaggio che ha accompagnato l'autobus durante il servizio corrispondente effettuato dall'operatore del trasporto, con andata a veicolo carico e ritorno a veicolo vuoto, per condurre i passeggeri nel territorio della parte contraente in cui devono essere nuovamente imbarcati,
 - nel caso dei servizi contemplati al punto 4 C.3: la lettera di invito della persona che ha fatto l'invito o una fotocopia della stessa.
3. Salvo eccezioni autorizzate dalle autorità competenti, nessun passeggero può, durante i servizi occasionali, essere imbarcato o sbarcato durante il percorso. In tal caso è necessaria un'autorizzazione.
4. L'operatore del trasporto è responsabile della tenuta regolare del foglio di viaggio. I fogli devono essere compilati a stampatello con inchiostro indelebile.
5. Il libretto dei fogli di viaggio non è cedibile.

INTERBUS







(FOGLIO DI VIAGGIO — RECTO)

(Carta verde: DIN A4 = 29,7 cm × 21 cm)

(Testo redatto nella o in più lingue ufficiali della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito)

Libretto
Foglio di viaggio n.

(Stato in cui il documento è rilasciato)
— Segno distintivo del paese

		
	Numero di immatricolazione del veicolo	Numero di posti per i passeggeri
2	
	Cognome e nome o ragione sociale dell'operatore del trasporto	
3		1 2 3
	Cognome e nome del conducente o dei conducenti	
Tipo di servizio (apporre una crocetta nella casella corrispondente e aggiungere le informazioni supplementari necessarie)		
A		B
	Circuiti a porte chiuse	Viaggio di andata a veicolo carico/ Viaggio di ritorno a veicolo vuoto <input checked="" type="checkbox"/> Località di sbarco dei passeggeri e segno distintivo del paese
C	Viaggio di ritorno a veicolo vuoto per imbarcare tutti i passeggeri in uno stesso luogo e trasportarli nel paese in cui l'operatore del trasporto è stabilito <input checked="" type="checkbox"/> Località di sbarco dei passeggeri e segno distintivo del paese	
4	C1 a) I passeggeri sono stati raggruppati in base al contratto di trasporto concluso il (Data) Con (agenzia di viaggio, associazione, ecc.) b) I passeggeri sono stati raggruppati nel territorio di: a) parte non contraente (nome del paese) b) parte contraente diversa da quella in cui l'operatore del trasporto è stabilito (nome del paese) c) Luogo e parte contraente in cui i viaggiatori sono stati imbarcati (nome del paese) d) Per essere trasportati nella parte contraente di stabilimento dell'operatore del trasporto (nome del paese) <input type="checkbox"/> Copia del contratto di trasporto o documento equivalente in allegato (cfr. punto 4 dell'avvertenza importante)	
C2	I passeggeri sono stati precedentemente condotti dallo stesso operatore del trasporto, in un servizio di cui al punto B, nel territorio della parte contraente in cui sono nuovamente imbarcati per essere trasportati nel territorio della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito <input type="checkbox"/> È allegato il foglio di viaggio del precedente viaggio di andata a veicolo carico e ritorno a veicolo vuoto	
C3	I passeggeri sono stati invitati a recarsi a (nome del luogo e del paese) Le spese di trasporto sono a carico della persona che ha fatto l'invito e i passeggeri formano un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente per tale viaggio. La lettera di invito (o una fotocopia) è allegata. Il gruppo è condotto nel territorio della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito	

(Foglio di viaggio — verso)

Itinerario	Tappe giornaliere					
	Date	da Luogo/Paese	a Luogo/Paese	Km A carico	Km A vuoto	Posti di frontiera
5						
6	Elenco dei passeggeri					
	1		22		43	
	2		23		44	
	3		24		45	
	4		25		46	
	5		26		47	
	6		27		48	
	7		28		49	
	8		29		50	
	9		30		51	
	10		31		52	
	11		32		53	
	12		33		54	
	13		34		55	
	14		35		56	
	15		36		57	
	16		37		58	
	17		38		59	
	18		39		60	
	19		40		61	
	20		41		62	
21		42		63		
7	Data di compilazione del foglio di viaggio			Firma dell'operatore del trasporto		
8	Cambiamenti imprevisti					
9	Eventuali visti					

(Se necessario, la voce 6 può essere compilata su un foglio separato che deve essere saldamente incollato al presente documento)

ALLEGATO 4

Modello di domanda di autorizzazione relativa ad un servizio internazionale occasionale

(Carta bianca — A4)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL'INIZIO DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE OCCASIONALE

effettuato con autobus tra le parti contraenti, conformemente all'articolo 7 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(accordo Interbus)

.....
(Autorità competente della parte contraente di partenza del servizio, vale a dire quella sul cui territorio si trova il primo punto di imbarco dei viaggiatori)

1. Informazioni relative al richiedente dell'autorizzazione:

Cognome e nome o ragione sociale:

Indirizzo:

Paese:

Telefono:

Fax:

(Seconda pagina della domanda)

2. Scopo, motivi e descrizione del servizio occasionale:

.....
.....
.....
.....

3. Informazioni relative all'itinerario:

a) Luogo di partenza del servizio: Paese

b) Luogo di destinazione del servizio: Paese

Itinerario principale del servizio e posti di frontiera

.....
.....
.....
.....

Paesi il cui territorio è attraversato senza che i viaggiatori siano imbarcati o sbarcati

.....
.....
.....
.....

4. Data di prestazione del servizio:

5. Numero di immatricolazione dell'autobus (o degli autobus):

.....
.....

6. Eventuali altre informazioni:

.....
.....
.....
.....

7.

.....

(luogo e data)

.....

(firma del richiedente)

(Terza pagina della domanda)

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. Gli operatori del trasporto devono compilare il modulo di domanda e unire un documento attestante che il richiedente possiede una licenza per effettuare i servizi internazionali occasionali mediante autobus di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell'accordo Interbus.
2. I servizi occasionali diversi da quelli di cui all'articolo 6 dell'accordo Interbus sono soggetti ad autorizzazione, ovvero i servizi diversi dai seguenti:
 1. **I circuiti a porte chiuse**, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e li riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito.
 2. **I servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto**. Il luogo di partenza è situato sul territorio della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito.
 3. **I servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto**, in cui tutti i viaggiatori sono imbarcati nello stesso luogo, sempreché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) nel territorio di una parte non contraente o nel territorio di una parte contraente diversa da quella in cui è stabilito l'operatore del trasporto e da quella in cui sono imbarcati i viaggiatori, i passeggeri sono riuniti in gruppi costituiti in virtù di contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima parte contraente e vengono trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
 - b) i passeggeri sono stati in precedenza condotti dal medesimo operatore del trasporto alle condizioni di cui al paragrafo 2, nel territorio della parte contraente in cui vengono imbarcati e trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
 - c) i passeggeri sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente e le loro spese di trasporto sono a carico della persona che li ha invitati. I passeggeri devono costituire un gruppo omogeneo che non può essere stato formato esclusivamente nella prospettiva del viaggio e che viene condotto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.
 4. **Le operazioni di transito** che attraversano il territorio delle parti contraenti e sono connesse a servizi occasionali sono anch'esse esentate da autorizzazione.
 5. **I viaggi a vuoto di autobus** che sono utilizzati esclusivamente per sostituire un autobus danneggiato o guasto durante l'esecuzione di un servizio internazionale contemplato dal presente accordo sono anch'essi esentati da autorizzazione.

Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.

3. La domanda deve essere presentata all'autorità competente della parte contraente di partenza del servizio, vale a dire quella sul cui territorio si trova il primo punto di imbarco dei viaggiatori.
4. Gli autobus utilizzati devono essere immatricolati sul territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.
5. Gli autobus utilizzati per i servizi internazionali occasionali disciplinati dall'accordo Interbus devono soddisfare le norme tecniche di cui all'allegato 2 dell'accordo stesso.

ALLEGATO 5

Modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Carta rosa- A4)

(Testo redatto nella o in più lingue ufficiali della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito)

PARTE CONTRAENTE DI RILASCIO

AUTORITÀ COMPETENTE

— Segno distintivo internazionale — ⁽¹⁾

(timbro)

AUTORIZZAZIONE N.

relativa ad un servizio internazionale occasionale effettuato con autobus tra parti contraenti, conformemente all'articolo 7 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(accordo Interbus)

intestata a:
(cognome e nome o ragione sociale dell'operatore del trasporto)

Indirizzo:

Paese:

Telefono:

Fax:

.....
(luogo e data di rilascio).....
(firma e timbro dell'autorità di rilascio)

⁽¹⁾ Inserire: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Finlandia (FIN), Austria (A), Svezia (S), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EST), Ungheria (H), Lituania (LT), Lettonia (LV), Polonia (PL), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SLO).

(Seconda pagina dell'autorizzazione)

1. Scopo, motivi e descrizione del servizio occasionale:

.....
.....
.....
.....

2. Informazioni relative all'itinerario:

a) Luogo di partenza del servizio: Paese

b) Luogo di destinazione del servizio: Paese

Itinerario principale del servizio e posti di frontiera

.....
.....
.....

3. Data di prestazione del servizio:

4. Numero di immatricolazione dell'autobus (o degli autobus):

.....

5. Altre condizioni:

.....
.....

6. Elenco dei passeggeri in allegato

.....
(timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

(Terza pagina dell'autorizzazione)

(Testo redatto nella o in più lingue ufficiali della parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito)

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. L'autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa può essere utilizzata soltanto dall'operatore del trasporto di cui è indicato il nome, insieme al numero d'immatricolazione dell'autobus.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo dell'autobus per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita a richiesta degli agenti incaricati del controllo.
3. L'elenco dei passeggeri deve essere allegato alla presente autorizzazione.

Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada

DICHIARAZIONE DI (nome della parte contraente)
RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO 1

1. Le tre condizioni di cui al titolo 1 della direttiva 96/26/CE, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti operatori del trasporto nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 277 del 14.10.1998, pag. 17)
 - a) sono state recepite nell'ordinamento nazionale
con (riferimenti legislativi);
 - b) saranno recepite nell'ordinamento nazionale
..... (data).
2. Quanto alla condizione riguardante la «capacità finanziaria adeguata», la normativa vigente prescrive che l'operatore del trasporto deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari:
 - a EUR (o l'equivalente in moneta nazionale) per veicolo utilizzato
oppure
 - a EUR (o l'equivalente in moneta nazionale) per posto a sedere degli autobus utilizzati
dall'operatore del trasporto.

Si prevede che l'importo della «capacità finanziaria adeguata» sarà adattato al disposto della direttiva 96/26/CE il (data, oppure non oltre l'1.1.2005).

Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus entrerà in vigore il 1° gennaio 2003, poiché le procedure di cui all'articolo 19 dell'accordo stesso sono state ultimate il 3 ottobre 2002.

L'entrata in vigore per il 1° gennaio 2003 avrà effetto per tutte le parti contraenti che hanno sinora ratificato l'accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28. Tali parti contraenti sono: la Repubblica ceca, la Comunità europea, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia, la Romania e la Slovenia.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2002

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2002/918/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 1522/2002 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2002, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della

vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2002, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 68.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori febbraio 2002
Angola	124,4
Zimbabwe	95,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori marzo 2002
Angola	126,6
Zimbabwe	106,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 2002
Angola	125,2
Argentina	68,4
Zimbabwe	115,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 2002
Angola	125,4
Argentina	49,9
Congo (ex Zaire)	145,4
Swaziland	47,3
Turchia	93,5
Venezuela	105,2
Zimbabwe	124,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 2002
Angola	123,7
Argentina	49,2
Ghana	91,0
Gibuti	131,4
Haiti	100,1
Romania	53,8
Zimbabwe	134,1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2002

che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 4525]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/919/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

viste le istanze presentate da cinque Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) La produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate nell'allegato è attualmente insufficiente in alcuni Stati membri, che non possono quindi sopperire, per tali specie, al loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE.

(2) Neppure altri Stati membri né i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste, che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle succitate direttive.

(3) Gli Stati membri interessati, segnatamente la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, hanno chiesto alla Commissione, in base alle suddette direttive, di essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione di sementi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli prescritti dalle suddette direttive.

(4) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri richiedenti ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di sementi delle specie in causa soggette a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria esistente.

(5) In merito all'articolo 6 della decisione 2001/765/CE della Commissione ⁽³⁾, tenuto conto dei cicli biologici dei materiali forestali di moltiplicazione, è opportuno permettere la commercializzazione delle scorte autorizzate ai sensi di tale decisione fino al loro esaurimento.

(6) Per motivi di ordine genetico, è opportuno che le sementi siano raccolte nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie considerate e che siano fornite le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali sementi.

(7) La commercializzazione delle sementi dovrebbe essere subordinata alla presenza di un documento di accompagnamento recante determinate indicazioni sulle medesime.

(8) È opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi che soddisfano requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa in Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito in virtù della presente decisione.

(9) La decisione 2001/765/CE, modificata dalla decisione 2002/17/CE ⁽⁴⁾, deve essere modificata di conseguenza.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2001/765/CE è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, le scorte di materiali forestali di moltiplicazione autorizzate in virtù della presente decisione e accumulate prima del 31 dicembre 2002 possono essere commercializzate fino al loro esaurimento.»

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2001/765/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66.

⁽²⁾ GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 6 del 10.1.2002, pag. 63.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2001/765/CE è modificato come segue:

- 1) nelle colonne dal titolo «*Larix leptolepis*, kg», la cifra «70» della Francia è sostituita da «85»;
 - 2) nelle colonne dal titolo «*Larix leptolepis*, kg», la cifra «20» dei Paesi Bassi è sostituita da «40»;
 - 3) nelle colonne dal titolo «*Larix leptolepis*, kg», la cifra «100» del Regno Unito è sostituita da «300»;
 - 4) nelle colonne dal titolo «*Pinus strobus*, kg», la cifra «25» dei Paesi Bassi è sostituita da «35»;
 - 5) nelle colonne dal titolo «*Picea sitchensis*, kg», la cifra «40» della Francia è sostituita da «65»;
 - 6) nelle colonne dal titolo «*Picea sitchensis*, kg», la cifra «300» del Regno Unito è sostituita da «450»;
 - 7) nelle colonne dal titolo «*Pseudotsuga taxifolia*, kg», la cifra «760» della Francia è sostituita da «1 360»;
 - 8) nelle colonne dal titolo «*Pseudotsuga taxifolia*, kg», la cifra «15» dei Paesi Bassi è sostituita da «30»;
 - 9) nelle colonne dal titolo «*Pseudotsuga taxifolia*, kg», la cifra «350» del Regno Unito è sostituita da «650»;
 - 10) nelle colonne dal titolo «*Fagus sylvatica* L., kg», la cifra «10 000» della Danimarca è sostituita da «12 300»;
 - 11) nelle colonne dal titolo «*Larix decidua* Mill., kg», la cifra «40» della Danimarca è sostituita da «150»;
 - 12) nelle colonne dal titolo «*Larix decidua* Mill., kg», la cifra «300» della Francia è sostituita da «315»;
 - 13) nelle colonne dal titolo «*Pinus nigra* Arnold, kg Provenienza», i trattini corrispondenti alla Francia «←» e «→» sono sostituiti da «20» e «BG (Kunstendil)»;
 - 14) nelle colonne dal titolo «*Quercus pendunculata* Ehrh, kg, Provenienza», i trattini corrispondenti all'Irlanda «←» e «→» sono sostituiti da «3 000» e «CE (IRL/OEP)»;
 - 15) nelle colonne dal titolo «*Quercus sessiliflora* Sal., kg», la cifra «113 000» della Danimarca è sostituita da «142 000»;
 - 16) nelle colonne dal titolo «*Quercus sessiliflora* Sal., kg, Provenienza», i trattini corrispondenti all'Irlanda «←» e «→» sono sostituiti da «4 000» e «EC(IRL/OEP)»;
 - 17) nelle colonne dal titolo «*Quercus sessiliflora* Sal., kg», la cifra «25 000» del Regno Unito è sostituita da «29 000».
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2002

che modifica la decisione 1999/710/CE per quanto riguarda l'Australia, la Lituania e la Slovenia per le carni macinate e le preparazioni di carni

[notificata con il numero C(2002) 4536]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni ⁽³⁾, ha fissato gli elenchi provvisori degli stabilimenti dei paesi terzi che producono le carni macinate e le preparazioni di carni.
- (2) L'Australia, la Lituania e la Slovenia hanno trasmesso gli elenchi degli stabilimenti che producono carni macinate e preparazioni di carni la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) È quindi possibile stilare un elenco provvisorio per l'Australia, la Lituania e la Slovenia in cui figurano questi stabilimenti. Pertanto la decisione 1999/710/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 1999/710/CE sono aggiunte le seguenti linee:

«País: **Australia**/Land: **Australien**/Land: **Australien**/Χώρα: **Αυστραλία**/Country: **Australia**/Pays: **Australie**/Paese: **Australia**/Land: **Australië**/País: **Austrália**/Maa: **Australia**/Land: **Australien**

1	2	3	4	5	6
187	Australian Food Corporation Pty Ltd	Coominya	Queensland	MM, MP	7

País: **Lituania**/Land: **Litauen**/Land: **Litauen**/Χώρα: **Λιθουανία**/Country: **Lithuania**/Pays: **Lituanie**/Paese: **Lituania**/Land: **Litowen**/País: **Lituânia**/Maa: **Liettua**/Land: **Litauen**

1	2	3	4	5	6
87-10	R. Irtmono firma "Rovisa"	Struikiu km.	Taurage	MP	7

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82.

País: **Eslovenia**/Land: **Slovenien**/Land: **Slowenien**/Χώρα: **Σλοβενία**/Country: **Slovenia**/Pays: **Slovénie**/Paese: **Slovenia**/
Land: **Slovenië**/País: **Eslovénia**/Maa: **Slovenia**/Land: **Slovenien**

1	2	3	4	5	6
71	Perutnina Ptuj D.D.	Ptuj		MP, MM	7»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2002
relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea

(2002/921/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/811/PESC relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾. Detta azione comune scade il 31 dicembre 2002.
- (2) Il funzionamento della missione di vigilanza dell'Unione europea (in prosieguo denominata «EUMM»), è attualmente disciplinato dall'accordo tra l'Unione e la Repubblica federale di Jugoslavia, approvato con la decisione 2001/352/PESC ⁽²⁾ e dall'accordo tra l'Unione e l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia approvato con la decisione 2001/682/PESC ⁽³⁾, nonché da memorandum d'intesa e scambi di lettere con le altre parti ospitanti dei Balcani occidentali.
- (3) È necessario prorogare il mandato dell'EUMM.
- (4) È necessario garantire la sicurezza degli operatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

1. L'obiettivo primario della missione è contribuire, in maniera flessibile, attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni in linea con le direttive ricevute dal Segretario generale/Alto rappresentante e dal Consiglio, ad una formulazione efficace della politica dell'Unione nei confronti dei Balcani occidentali.
2. A tal fine l'EUMM ha in particolare il compito di:
 - a) vigilare sugli sviluppi politici e di sicurezza nella zona di sua competenza;
 - b) prestare una particolare attenzione al controllo delle frontiere, alle questioni interetniche e al rientro dei rifugiati;

c) fornire relazioni analitiche sulla base dei compiti ad essa assegnati;

d) contribuire all'allarme tempestivo del Consiglio e all'instaurazione di un clima di fiducia nel quadro della politica di stabilizzazione condotta dall'Unione nella regione.

3. Il Consiglio può anche decidere di affidare compiti specifici in coordinamento con il Segretario generale/Alto rappresentante e con la Commissione.

Nello svolgimento dei compiti l'EUMM agisce in stretto coordinamento con i capi missione dell'Unione europea e le pertinenti organizzazioni internazionali nei Balcani occidentali al fine di contribuire alla maggiore efficacia della politica dell'Unione europea nella regione.

Articolo 3

1. Il Segretario generale/Alto rappresentante, in stretto coordinamento con la presidenza, definisce i compiti dell'EUMM in linea con la politica che il Consiglio definisce nei confronti dei Balcani occidentali.

2. L'EUMM riferisce al Consiglio per il tramite del Segretario generale/Alto rappresentante in merito allo svolgimento dei suoi compiti.

3. Il Segretario generale/Alto rappresentante provvede a che l'EUMM funzioni in modo flessibile e razionalizzato. A tal fine, riesamina regolarmente le funzioni e la copertura geografica dell'EUMM allo scopo di continuare ad adeguare l'organizzazione interna della stessa alle priorità dell'Unione nei Balcani occidentali. Il Segretario generale/Alto rappresentante presenta una relazione al Consiglio entro il 30 settembre 2003 e propone raccomandazioni. La Commissione è pienamente associata.

Articolo 4

La struttura dell'EUMM comprende:

- a) un quartier generale composto di un capo missione, un capo missione aggiunto, un consigliere giuridico, una sezione «analisi», una cellula finanziaria e amministrativa, un'unità di gestione della banca di dati e una cellula preposta alle comunicazioni e alla logistica;

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 53, prorogata da ultimo dall'azione comune 2001/845/PESC (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 1.

- b) uffici dell'EUMM incaricati di mantenere i contatti essenziali a livello locale, agire in stretto coordinamento con i capi missione dell'Unione e le pertinenti organizzazioni internazionali, fornire al quartier generale dell'EUMM informazioni operative e sostenere il rapido spiegamento delle unità mobili;
- c) unità mobili, con una capacità di spiegamento rapido, incaricate di riferire conformemente al mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

1. Il capo missione è nominato dal Consiglio sulla base di proposte presentate dal Segretario generale/Alto rappresentante, per la durata di un anno, rinnovabile entro un limite di tre anni. Provvede alla gestione corrente delle operazioni dell'EUMM.

Il capo missione aggiunto è distaccato dallo Stato membro che esercita la presidenza.

2. Il personale dell'EUMM è coerente per entità e competenze con gli obiettivi e la struttura di cui agli articoli 2 e 4.

3. Gli Stati membri distaccano il personale internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi al personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese di soggiorno e le spese di trasporto per e dai Balcani occidentali.

4. Gli Stati aderenti all'OSCE che non sono membri dell'Unione europea e che attualmente forniscono personale all'EUMM possono continuare a partecipare. Essi sono invitati a sostenere i costi relativi al personale da essi nominato e a contribuire alle spese correnti dell'EUMM in proporzione appropriata, stabilita in base all'entità della loro partecipazione e al loro prodotto nazionale lordo.

5. Spetta allo Stato o all'istituzione comunitaria che ha nominato un membro del personale rispondere a qualsiasi reclamo connesso con la nomina, avanzato dal membro del personale o a questi relativo. Spetta allo Stato o all'istituzione comunitaria in questione intentare eventuali azioni nei confronti del membro del personale in relazione a detta nomina.

6. L'effettivo del personale locale è coerente con la struttura di cui all'articolo 4.

Articolo 6

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente azione comune è di 5 182 563 EUR.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è concesso per finanziare l'infrastruttura e le spese correnti dell'EUMM, comprese le spese relative al personale locale.

Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme della Comunità europea applicabili al bilancio.

3. Il capo missione riferisce esaurientemente alla Commissione ed è soggetto alla sorveglianza della stessa per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito del suo contratto.

Articolo 7

Le modalità per le operazioni dell'EUMM nella zona di sua competenza sono stabilite in accordi che devono essere conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

Articolo 8

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 9

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2002
che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

(2002/922/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

vista l'azione comune 2002/921/PESC, del 25 novembre 2002, relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

considerando quanto segue:

Articolo 3

(1) Con la decisione 2001/285/PESC del 9 aprile 2001 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato capo missione dell'EUMM il sig. Antóin MAC UNFRAIDH, il cui mandato scade il 31 dicembre 2002.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) È necessario prorogare il mandato del capo missione dell'EUMM,

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2002.

Articolo 1

Il mandato del sig. Antóin MAC UNFRAIDH quale capo missione dell'EUMM è prorogato.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

⁽¹⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 99 del 10.4.2001, pag. 2, prorogata da ultimo dalla decisione 2001/846/PESC (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 3).